



LEGGE 19 settembre 1973, n. 31 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo in data 24 settembre 1973).

Legge sulle autorizzazioni per la circolazione di prova degli autoveicoli e motoveicoli.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 settembre 1973.

Art. 1

Le fabbriche costruttrici di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi, macchine agricole e macchine operatrici, soggette alla immatricolazione nonchè le fabbriche costruttrici di carrozzerie, i concessionari o rappresentanti o commissionari o agenti di vendita di dette fabbriche, gli esercenti di officine meccaniche di riparazione anche per conto proprio, non hanno l'obbligo di munire i suddetti veicoli di carta di circolazione e relativa targa di immatricolazione (o di solo certificato nei casi previsti, es. ciclomotori) quando gli stessi circolino per scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita.

In tal caso tuttavia gli stessi debbono essere muniti di una targa di riconoscimento che è trasferibile da veicolo a veicolo e di una autorizzazione entrambe rilasciate dal Pubblico Ufficio Automezzi.

Per i ciclomotori e per quei mezzi di cui non è prevista la targa di immatricolazione è sufficiente la sola autorizzazione.

Art. 2

Per ottenere l'autorizzazione di cui sopra gli interessati dovranno presentare domanda alla Commissione Governativa Autoveicoli corredando la stessa dei documenti che dimostrino le attività per le quali si richiede tale autorizzazione, quali licenze di esercizio o altro documento (mandato, procura, contratto di agenzia, di commissione) qualora la licenza non sia sufficiente a dimostrare tali attività.

La Commissione autoveicoli, esperiti gli opportuni accertamenti in relazione sia al tipo di attività del richiedente che all'entità della stessa rilascerà le autorizzazioni e le relative targhe nel numero strettamente necessario al fabbisogno previa esibizione della polizza di assicurazione.

Art. 3

La targa è trasferibile da veicolo a veicolo ed ha le seguenti caratteristiche: per gli autoveicoli, dimensioni in altezza mm. 200, in larghezza mm. 275, colore fondo grigio per la rifrangente,

stemma colore bleu scuro con bordo rosso, sigla RSM e numero di immatricolazione colore bleu scuro e la scritta prova in colore rosso; per i motoveicoli dimensioni in altezza mm. 165, in larghezza mm. 165, colori e scritte come per gli autoveicoli.

Art. 4

L'autorizzazione per la circolazione di prova ha validità per l'anno in corso.

Essa è revocata dalla Commissione Governativa Autoveicoli qualora vengano a mancare le condizioni previste per il rilascio. Altrimenti essa è rinnovabile presso il Pubblico Ufficio Automezzi dietro pagamento della tassa annuale e previa esibizione della polizza di assicurazione.

Art. 5

Disposizioni fiscali

Ogni autorizzazione rilasciata è soggetta al pagamento di una tassa annuale di L. 25.000 per la categoria autoveicoli (auto, autocarri, rimorchi, trattori), di L. 7.000 per la categoria motoveicoli (moto e motocarri, motocarrozette), di L. 1.500 per la categoria ciclomotori.

Il costo della targa verrà stabilito dall'On.le Congresso di Stato.

Sulle autorizzazioni per la circolazione di prova rilasciata dal Pubblico Ufficio Automezzi dovrà essere applicata una marca da bollo da L. 150.

I documenti necessari per la domanda della autorizzazione alla circolazione di prova dovranno essere corredati delle marche da bollo previste dalle vigenti leggi.

Art. 6

Contenuto dell'autorizzazione per la circolazione di prova

Per quanto è attinente alla circolazione dei veicoli muniti dell'autorizzazione di prova, si chiarisce che essi, anche se in riparazione o non ancora carrozzati, possono circolare su tutto il territorio della Repubblica in qualsiasi ora o giorno della settimana, semprechè vengano impiegati a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita.

Detti veicoli debbono essere condotti dai titolari delle autorizzazioni, o da un loro dipendente o da persona autorizzata per iscritto dai titolari; su di essi possono prendere posto (se il veicolo è di tipo che lo consente) anche persona addetta alle operazioni di prova, se questa avviene per fini tecnici, ovvero eventuali acquirenti se questa avviene per fini dimostrativi.

Sugli autocarri in circolazione di prova possono essere collocate sia una zavorra sia delle merci purchè queste siano di proprietà del venditore.

Art. 7

Sanzioni

Chiunque adibisca un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000.

La stessa pena si applica se il veicolo circoli senza che su di esso sia presente il titolare della autorizzazione od un suo dipendente.

In tali casi si applica anche la sanzione fiscale prevista all'art. 5 primo comma della presente legge.

Chi impieghi veicoli in circolazione di prova non muniti dell'apposita targa è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000.

E' fatto obbligo al titolare delle targhe di prova di restituire entro 10 giorni dalla scadenza della concessione la targa al Pubblico Ufficio Automezzi.

A carico di colui che ometta di restituire, nei termini suddetti, la targa di prova scaduta, ovvero faccia uso di tale targa scaduta, è comminata la pena pecuniaria da un minimo di lire 2.000 ad un massimo di lire 12.000.

Il titolare dell'autorizzazione per la circolazione di prova in caso di smarrimento deve farne denuncia alle Autorità di Polizia entro 48 ore.

Il titolare dell'autorizzazione per la circolazione di prova che ometta di fare denuncia dello smarrimento alle Autorità di Polizia entro le 48 ore è passibile di ammenda da lire 4.000 a lire 10.000.

Art. 8

Assicurazioni

Ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 maggio 1971 n. 21 i minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria verranno fissati con apposito decreto reggenziale.

Art. 9

La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 1973.

Data dalla Nostra Residenza, addì 20 settembre 1973/1673 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Francesco Maria Francini - Primo Bugli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Lonfernini